

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

**L'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**, di seguito denominata "Committente", con sede legale in Messina Via Cesare Battisti N. 180, partita I.V.A. e C.F.: 80003110832, nella persona del Presidente Dott. Sergio Papisca, nato a Messina il 22/10/1958, C.F.: PPSSRG58R22F158X ;

e

Il **SIG. BRUNO PLACIDO**, di seguito denominato "Collaboratore", nato a Messina il 05/09/1992 ed ivi residente in Via Nuova Panoramica N. 480 Eden Park La Ginestra, C.F.: BRNPCD92P05F158Y;

### premesse

- che l'Ente committente è un Ordine Professionale che intende avvalersi dell'apporto del lavoro del collaboratore presso la propria sede;
  - che a sua volta il collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa;
  - che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
  - che la committente non richiede al collaboratore l'esclusività della sua prestazione;
- tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;

### si stipula quanto segue:

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dalla committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
3. Oltre al corrispettivo pattuito l'Ente committente si impegna a versare quanto stabilito dalle norme vigenti (i contributi assicurativi contro gli infortuni, i contributi previdenziali, nonché le ritenute fiscali).
4. Il collaboratore dovrà svolgere a favore della committente la seguente prestazione: Gestione della contabilità attraverso la nuova Rete Unica Federale (RUF) che prevede:
  - l'importazione delle anagrafiche degli iscritti da "OrdineP";
  - il caricamento delle anagrafiche dei fornitori (manuale o da fattura PA);
  - il caricamento dei residui attivi e passivi (caricamento manuale o da tracciato per gli accertamenti): Residui attivi (caricamento manuale o da tracciato per gli accertamenti), Residui passivi (inserimento impegni perfezionati), aggancio fattura PA su impegni residui;
  - la creazione delle Causali contabili;
  - l'inserimento degli Impegni/Accertamenti;
  - la contabilizzazione delle Fatture;
  - la registrazione dei Mandati: pagamento fornitori, pagamento prestazioni professionali, pagamento stipendi, pagamento F24;
  - la registrazione delle Reversali: incasso entrate quote anni precedenti, incasso entrate varie;
  - i controlli mensili EC.

%

*CA*  
*Redt*

5. Il collaboratore potrà inoltre svolgere ulteriori prestazioni, le quali dovranno essere concordate per iscritto tra le parti con riguardo all'oggetto della prestazione e al compenso spettante.
6. Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse della committente.
7. La presente collaborazione avrà durata di *mesi 12* a decorrere dal 01/02/2023 fino al 31/01/2024. La committente comunicherà in forma scritta al collaboratore, almeno 20 giorni prima della scadenza, la volontà di rinnovare il contratto o di proporre un nuovo accordo di collaborazione. Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta che dovrà essere recapitata con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni.  
In mancanza del preavviso la parte recedente sarà obbligata a corrispondere all'altra una indennità risarcitoria. Tale indennità sarà costituita da una somma pari a 1/12 (un dodicesimo) del compenso pattuito al successivo punto 8.
8. Per tale incarico la committente corrisponderà al collaboratore il corrispettivo annuo lordo di Euro 15.000,00 (Quindicimila/00). Fermo restando che ogni periodo di assenza dovrà essere concordato con la committente, si prevede che per assenze superiori ai 7 giorni nell'arco di un mese si darà luogo alla detrazione proporzionale del compenso.
9. Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:  
in numero 5 rate, la prima entro il 31/03/2023 di Euro 2.500,00 (Duemilacinquecento/00) lorde, le successive 3 rate alla scadenza di ogni singolo trimestre e più precisamente (30/06/2023, 30/09/2023, 31/12/2023) di € 3.750,00 (Tremilasettecentocinquanta/00) cadauna ed infine la quinta ed ultima di € 1.250,00 (Milleduecentocinquanta/00) che sarà corrisposta entro il 31/01/2024.
10. In caso di cessazione del presente contratto, il collaboratore avrà diritto ai corrispettivi maturati per l'attività prestata nel corso del mese di cessazione.
11. In caso di infortunio sul lavoro, le parti convengono quanto segue:
  - per il giorno dell'infortunio e per i tre giorni successivi verrà comunque corrisposto il compenso convenuto senza decurtazione alcuna;
  - per i giorni successivi interverrà economicamente soltanto l'istituto INAIL, al quale l'azienda provvederà ad assicurare il collaboratore dal giorno di inizio della sua collaborazione, sino a guarigione; sino al giorno di chiusura dell'infortunio il contratto di collaborazione si riterrà sospeso, restando confermata la data di scadenza del contratto stesso così come definita al punto 7.Il collaboratore si impegna a comunicare immediatamente alla committente il verificarsi di un evento di infortunio sul lavoro, visti gli adempimenti ai quali è tenuto per legge il committente.
12. L'Ente committente dichiara di essere in regola con gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008.
13. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato.  
La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.
14. Ai sensi dell'art. 410 del CPC, in caso di vertenze che potranno sorgere per qualsiasi motivo, tra la committente e la collaboratrice, le parti concordano nella necessità di esperire un tentativo di conciliazione.
15. Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si richiamano alle norme del titolo III del codice civile (art. 2222 e segg.) relativo al lavoro autonomo, ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

%



2

segue "Contratto di collaborazione Coordinata e Continuativa"


-pagina 3-

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 comma 1 lett. c) bis del DPR n.917/86. All'atto dell'erogazione dei compensi la committente opererà le ritenute previdenziali, assicurative e fiscali (IRPEF ed addizionali) come da disposizioni di legge vigenti.

Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 31 GENNAIO 2023


La committente  


Il collaboratore

Bruno Pleisto

Si approvano specificatamente gli artt. 7, 14.

Data 31 GENNAIO 2023

La committente  


Il collaboratore

Bruno Pleisto

## PROROGA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In riferimento al Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa stipulato in data 31/01/2023, tra l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Messina, con sede legale in Messina in Via Cesare Battisti N. 180 e il Sig. Bruno Placido nato a Messina il 05/09/1992, in considerazione del fatto che i lavori oggetto della collaborazione non sono stati ultimati, lo stesso viene prorogato alle stesse identiche condizioni, fino alla data del 31/07/2024, ad eccezione dei punti 7, 8 e 9 che vengono rescritti così come segue:

- Ex punto 7 – La collaborazione avrà durata di mesi sei a decorrere dal 01/02/2024 al 31/07/2024. La committente comunicherà in forma scritta al collaboratore, almeno 20 giorni prima della scadenza, la volontà di rinnovare il contratto o di proporre un nuovo accordo di collaborazione. Viene eliminato il termine per una eventuale risoluzione anticipata, per cui viene stabilito che entrambe le parti possono recedere dal contratto in qualunque momento senza preavviso e senza pagamento dell'indennità risarcitoria.
- Ex punto 8 – Per tale incarico la committente corrisponderà al collaboratore il corrispettivo lordo di € 7.500,00 (Settemilacinquecento/00). Fermo restando che ogni periodo di assenza dovrà essere concordato con la committente, si prevede che, per assenze superiori ai 7 giorni nell'arco di un mese si darà luogo alla detrazione proporzionale del compenso.
- Ex punto 9 – Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:  
N. 2 rate di € 3.750,00 cadauna, la prima da pagare entro il 30/04/2024 e la seconda alla scadenza della collaborazione (31/07/2024).

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 31 GENNAIO 2024

La committente



The stamp is circular and contains the text "ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA". A signature is written over the stamp.

Il collaboratore

Bruno Placido


## PROROGA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In riferimento al Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa stipulato in data 31/01/2023 e alla successiva proroga del 30/01/2024, tra l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Messina, con sede legale in Messina in Via Cesare Battisti N. 180 e il Sig. Bruno Placido nato a Messina il 05/09/1992, in considerazione del fatto che i lavori oggetto della collaborazione non sono stati ultimati, lo stesso viene prorogato alle stesse identiche condizioni, fino alla data del 31/01/2025. I punti 7, 8 e 9 vengono rescritti così come segue:

- Ex punto 7 – La collaborazione avrà durata di mesi sei a decorrere dal 01/08/2024 al 31/01/2025. La committente comunicherà in forma scritta al collaboratore, almeno 20 giorni prima della scadenza, la volontà di rinnovare il contratto o di proporre un nuovo accordo di collaborazione. Viene eliminato il termine per una eventuale risoluzione anticipata, per cui viene stabilito che entrambe le parti possono recedere dal contratto in qualunque momento senza preavviso e senza pagamento dell'indennità risarcitoria.
- Ex punto 8 – Per tale incarico la committente corrisponderà al collaboratore il corrispettivo lordo di € 7.500,00 (Settemilacinquecento/00). Fermo restando che ogni periodo di assenza dovrà essere concordato con la committente, si prevede che, per assenze superiori ai 7 giorni nell'arco di un mese si darà luogo alla detrazione proporzionale del compenso.
- Ex punto 9 – Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:  
N. 2 rate di € 3.750,00 cadauna, la prima da pagare entro il 31/10/2024 e la seconda alla scadenza della collaborazione (31/01/2025).

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 01/08/2024

La committente  
  


Il collaboratore  
Bruno Placido